



NewsLetter

2022

Roma, 20 luglio 2022

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 12-2022 del 20 luglio 2022.

Tra gli argomenti trattati:

- *Credito doganale triestino: fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali*
- *REX: avvio della fase 2*
- *Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti nel periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022*
- *Determinazione Direttoriale prot. 138764 del 2020 aggiornata*
- *Contingenti non tariffari per l'importazione di alcuni tipi di concimi minerali o chimici dalla Russia*
- *Non imponibilità dei trasporti relativi ai beni in transito - Risposta ad interpello 370/2022*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

INDICE	
Sommario	1
Credito doganale triestino: fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali	2
REX: avvio della fase 2	3
Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti nel periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022	3
Determinazione Direttoriale prot. 138764 del 2020 aggiornata	4
Contingenti non tariffari per l'importazione di alcuni tipi di concimi minerali o chimici dalla Russia	5
Non imponibilità dei trasporti relativi ai beni in transito - Risposta ad interpello 370/2022	6

OSSERVATORIO DOGANALE



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Credito doganale triestino: fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali

Con Avviso del 4 luglio 2022 l'Agenzia delle Dogane rende noto che, in applicazione della normativa recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3.12.2004 come successivamente integrato, il tasso Euribor a 6 mesi, rilevabile sul sito ufficiale della Banca Centrale Europea, alla data del 15 giugno 2022 era pari al 0,237% semestrale.

Pertanto, il saggio applicabile alle dilazioni concesse dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 è pari allo 0,1185% - tasso più favorevole rispetto al tasso dello 0,165% previsto dall'articolo 79 TULD.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



REX: avvio della fase 2

Lo scorso anno scorso ADM aveva annunciato l'obbligatorietà della modalità elettronica (al posto di quella cartacea) per richiedere l'iscrizione nella banca dati REX a partire dalla fine del primo-inizio del secondo quadrimestre 2022 (fase 2 Sistema REX).

Con la Circolare N.25/20222 del 4.7.2022 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli comunica che i servizi tecnici della Commissione UE hanno avviato la fase 2 del sistema REX ma, contrariamente a quanto preannunciato, gli operatori economici hanno ancora la facoltà di scegliere la modalità di presentazione della domanda di registrazione al REX fino a nuova comunicazione, potendo quindi scegliere se richiedere lo status di esportatore registrato tramite la presentazione cartacea dell'allegato 22-06bis del Reg. 2447/20153 all'ufficio doganale competente o tramite l'utilizzo del portale REX.

Nella Circolare sono inoltre presentate le nuove funzionalità del portale REX per gli operatori già registrati nella banca dati REX e in possesso del profilo esecutivo:

- richiedere la revoca della propria registrazione REX

- ritirare la richiesta di revoca della propria registrazione REX

- richiedere l'annullamento della revoca della propria registrazione REX

Successivamente si procede con la descrizione delle modifiche per la parte gestionale della procedura.

Infine, la Circolare raccomanda di non accedere al portale con il browser Internet Explorer in quanto non supportato, di evitare Microsoft Edge ed utilizzare un altro browser come Mozilla Firefox, Google Chrome etc.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti nel periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022

Con Circolare n. 27/2022 dell' 11 luglio 2022 ADM informa che è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022, il D.M. 24 giugno 2022 del Ministero

dell'Economia e delle finanze, che decreta la riduzione delle accise su taluni prodotti energetici usati come carburanti, nel periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022.

In particolare, a decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 le aliquote di accisa concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

L'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è fissata nella misura del 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 9 luglio al 2 agosto 2022.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 9 agosto 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 2 agosto 2022.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)

A
G
E
N
Z
I
A**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Determinazione Direttoriale prot. 138764 del 2020 aggiornata

Con la Determinazione Direttoriale prot.138764 del 10 maggio 2020 ADM ha introdotto il Documento Amministrativo Semplificato in versione elettronica (e DAS), in applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 ottobre 2006, n.262 e dell'articolo 1, comma 958, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

In particolare, per l'emissione e la gestione dell' e DAS , la Determinazione prevedeva l'invio al sistema informativo dell'Agenzia di appositi messaggi elettronici da parte dei soggetti interessati alla movimentazione, tramite appositi tracciati informatici da definirsi con successivi provvedimenti ai sensi dell'articolo 21, comma 4 , della determinazione stessa.

In data 5 luglio 2022, ADM ha ripubblicato il testo della Determinazione del 2020, a seguito delle integrazioni e modifiche apportate con la determinazione direttoriale prot. 287104 del 27 giugno 2022, nella quale ha definito tempi e modalità per la presentazione in forma esclusivamente

telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise (nel seguito, TUA), a norma, tra l'altro, degli articoli 10, 12, 61 e 62.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

→ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Contingenti non tariffari per l'importazione di alcuni tipi di concimi minerali o chimici dalla Russia

Con Avviso del 7 luglio 2022 ADM informa gli operatori che l'articolo 3 decies par. 4 lett. b) del reg. UE 833/2014 (come modificato dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio), ha istituito, con decorrenza 10/07/2022, due contingenti non tariffari per l'importazione dalla Russia, in deroga al divieto istituito dal predetto Reg.to all'art. 3decies par. 1, di alcuni tipi di concimi minerali o chimici.

I suddetti contingenti sono stati integrati dalla Commissione nel sistema unionale QUOTA2, con i seguenti numeri d'ordine:

- N. ordine 09.8250 (valido nel periodo 10/07/2022 - 09/07/2023) per 837.570 tonnellate di cloruro di potassio (sottovoce SA 3104 20);
- N. ordine 09.8251 (valido nel periodo 10/07/2022 - 09/07/2023) per 1.577.807 tonnellate di concimi minerali e chimici (sottovoci SA 3105 20, 3105 60 e 3105 90).

ADM ricorda che, come di consueto, gli operatori possono richiedere il quantitativo di contingente mediante presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, indicando il numero d'ordine dei contingenti in questione che saranno gestiti, ai sensi degli artt. da 49 a 54 del Reg. UE 2015/2447, dai competenti Servizi della Commissione, i quali provvederanno ad assegnare proporzionalmente le quote richieste, in base al noto criterio "*primo arrivato, primo servito*".

Per l'attuazione della norma, la Commissione europea ha previsto l'integrazione in TARIC di due tipi di condizioni: una riguarda l'indicazione dei certificati per l'immissione in libera pratica e l'altra riguarda i requisiti per poter beneficiare del contingente.

Poiché, ad esaurimento dei contingenti, l'importazione delle merci non è consentita, gli Uffici locali competenti non autorizzeranno lo svincolo della merce in questione fino alla notifica ufficiale dell'eventuale assegnazione della quota contingente, anche parziale rispetto al quantitativo richiesto, da parte della Commissione europea.

Qualora il contingente sia esaurito, il quantitativo di merce richiesto che non potrà beneficiare dello stesso rimarrà in custodia temporanea e potrà essere riesportato o ridichiarato con una nuova dichiarazione di vincolo al regime di deposito doganale in attesa che sia applicabile il nuovo contingente. A tal proposito, si sottolinea che è prevista l'apertura di corrispondenti nuovi contingenti annuali in data 10 luglio 2023. Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Non imponibilità dei trasporti relativi ai beni in transito – Risposta ad interpello 370/2022

Agenzia delle Entrate fornisce una risposta ad interpello ad un'azienda, relativa a merce che viene acquistata in Italia e in

USA e venduta in Svizzera "senza transitare dal territorio italiano".

La Società precisa che la merce acquistata in Italia parte direttamente dai depositi del produttore per essere inviata in Svizzera, "costituendo una cessione all'esportazione". Mentre la merce che viene acquistata in USA viene venduta interamente in Svizzera, costituendo una cessione allo stato estero fuori campo IVA.

In quest'ultimo caso la fattura di acquisto merce dagli USA è registrata solo in contabilità generale, mentre la successiva fattura di rivendita viene emessa fuoricampo IVA ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (senza generare plafond).

Ciò premesso, l'Istante dichiara che intende prendere in affitto un serbatoio costiero posto all'interno di un deposito doganale situato in prossimità del porto di X, dove riversare fino a 700 metri cubi di bio-etanolo. Più precisamente la merce arriverebbe via nave su isotainer fino al porto di X e da lì trasferita su camion al deposito costiero, viaggiando con T1, per essere, poi, riversata interamente nel serbatoio e da lì, nei giorni successivi, in base alla necessità richiesta, caricata nuovamente in cisterne e inviata direttamente in Svizzera.

La merce in arrivo in Italia e custodita nel deposito doganale rimarrebbe sempre "allo stato estero" in esenzione di dazi, accisa e IVA, tutti garantiti dal depositante con esplicita polizza fideiussoria.

La merce, quindi, arriverebbe al deposito doganale di X con trasporto eseguito sempre da Società UE o Extra UE, con tratta USA - X, e nei giorni successivi ripartirebbe da X con consegna in Svizzera con quantitativi differenti da quelli oggetto del primo trasporto, modulati in base alle

esigenze del cliente svizzero. Il trasporto verrebbe curato dagli stessi o da altri spedizionieri sempre UE o Extra Ue.

In riferimento a questa ultima operazione di acquisto e di rivendita, eseguita mediante l'utilizzo di un deposito doganale situato a X, l'Istante chiede se possa rientrare tra le operazioni di transito previste dall'articolo 9, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in seguito, "Decreto IVA") ai sensi del quale sono operazioni non imponibili *"i trasporti relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione"*, pur essendo la merce custodita sempre allo stato estero.

L'Agenzia, precisando che il parere contenuto nella risposta è circoscritto allo specifico quesito giuridico ivi rappresentato, informa che, ai fini della non imponibilità di cui al citato articolo 9 è necessario che sussista un ulteriore requisito, cioè che l'Istante sia il *"titolare del regime di transito"*.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

